

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **213/1990** (ECLI:IT:COST:1990:213)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **FERRI**

Camera di Consiglio del **21/03/1990**; Decisione del **04/04/1990**

Deposito del **12/04/1990**; Pubblicazione in G. U. **24/04/1990**

Norme impugnate:

Massime: **15422**

Atti decisi:

N. 213

## ORDINANZA 4-12 APRILE 1990

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e disciplina dell'esercizio delle professioni stesse), promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1989 dal TAR del Veneto sul ricorso proposto da Dumitrescu Bartes Tudor Alexandru contro l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Padova, iscritta al n. 644 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che con l'ordinanza suddetta il TAR del Veneto ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233 - in riferimento all'art. 10, terzo comma, della Costituzione - nella parte in cui, prevedendo l'iscrizione all'albo dei medici per gli stranieri dotati della relativa abilitazione, la limita ai cittadini di Stati con i quali il Governo italiano abbia stipulato un accordo speciale sulla base della reciprocità, senza consentirla, anche in mancanza di detti accordi, agli stranieri ai quali sia impedito nello Stato di appartenenza l'effettivo esercizio delle libertà democratiche;

Considerato che, nelle more del giudizio avanti la Corte costituzionale, l'art. 10, settimo comma, della legge 28 febbraio 1990, n. 39, ha introdotto la possibilità per i cittadini extracomunitari in possesso di laurea o di diploma conseguiti in Italia di chiedere l'iscrizione agli albi professionali in deroga alle disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per l'esercizio delle relative professioni, e che pertanto si rende necessaria una nuova valutazione della rilevanza della questione di legittimità costituzionale da parte del giudice rimettente, al quale vanno quindi rinviati gli atti rispettivi;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale del Veneto.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*